



# COMUNE DI BRENTONICO

Provincia di Trento

## Verbale di deliberazione n.38 del 12/05/2022 della GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** Attuazione articolo 5 della L.P. n. 22/2021 in modifica dell'art. 6 comma 3 della L.P. n. 2014/2014 – aggiornamento deliberazione n. 69 di data 5 maggio 2017.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **dodici**, del mese di **maggio**, alle ore **09:15**, presso la Sede Municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Componente	Presente	Assente
DANTE DOSSI	Si	
SILVIA MOZZI	Si	
FRANCO BRUNORI		Si
FRANCESCO SARTORI	Si	
CECILIA NUBOLA	Si	
MAURO MAZZURANA	Si	

Assiste il Segretario Comunale Reggente **FEDERICA GIORDANI**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. **DANTE DOSSI**, in qualità di Sindaco assume la presidenza della seduta e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Documento informatico con firma digitale (duplicato nel sistema di conservazione del Comune).

Relazione.

Gli articoli da 1 a 14 della L.P. n. 14/2014 hanno istituito, a partire dal periodo d'imposta 2015, l'Imposta Immobiliare semplice (IMIS), sostitutiva dell'IMUP e della TASI.

L'articolo 8 della L.P. n. 14/2014 prevede in capo al Comune una potestà regolamentare in materia di IMIS, in aggiunta alla potestà regolamentare generale (sempre in materia di tributi locali) prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997.

L'articolo 6 comma 6 della L.P. n. 14/2014, stabilisce che al fine di limitare l'insorgenza di contenzioso, e comunque al fine di predisporre parametri per l'esercizio dei poteri di accertamento da parte dell'Ufficio Tributi, il Comune deve fissare valori e parametri di riferimento relativamente alle aree edificabili, e ciò in base agli elementi giuridici e presupposti tecnici di cui al medesimo articolo 6 comma 6. Tali valori costituiscono in ogni caso limite all'attività di accertamento del Comune se il contribuente si conforma agli stessi in sede di versamento del tributo in parola, salva comunque la previsione dell'articolo 6 comma 5 della L.P. n. 14/2014. Gli stessi valori possono costituire inoltre strumento finalizzato alla predisposizione ed all'invio dei modelli di versamento precompilati di cui all'articolo 9 comma 5 della L.P. n. 14/2014, mentre per la parte relativa ai criteri parametri è utilizzabile anche in sede di verifica extra-accertativa con il contribuente.

Con deliberazione consiliare del 25 febbraio 2016 e ss.mm. è stato approvato, in attuazione delle disposizioni normative sopra illustrate, il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'IMIS, entrato in vigore dall'anno 2016.

L'articolo 5 della LP. n. 22/2021 ha modificato la formulazione dell'articolo 6 comma 3 della sopra richiamata L.P. n. 14/2014 facendo rientrare, ai fini dell'applicazione dell'imposta I.M.I.S., la categoria catastale F02 tra le fattispecie di fabbricati assimilati ad area fabbricabile come già fatto nel 2015 per le tipologie F3 ed F4.

Ritenuto pertanto necessario integrare ai fini IMIS, in riferimento alla sola categoria catastale F02, quanto già previsto con la delibera di Giunta n. 69 del 5 maggio 2017 con la quale è stato approvato il documento di data 2 maggio 2017 predisposto dal Servizio Tributi e Tariffe Sovracomunale quale strumento attuativo dell'articolo 6 comma 6 della L.P. 14/2014 e dell'articolo 3 del vigente Regolamento IMIS dal periodo d'imposta 2016.

Dato atto che, a partire dal periodo d'imposta 2022, i fabbricati rientranti nella categoria catastale F02, se situati in area edificabile identificata come tale in base al P.R.G. del Comune, sono soggetti al pagamento dell'I.M.I.S si rende necessario attribuire un valore agli stessi ai fini del calcolo dell'imposta.

Valutato che, considerando la tipologia di fabbricato nonché l'esigua possibilità edificatoria sugli stessi, si ritiene di attribuire un valore specifico a tali fabbricati F02 insistenti su aree edificabili soggette ad IMIS individuandolo in un importo pari a euro 10,00 al mq. Per quanto riguarda la metratura da assoggettare a imposta, qualora non siano disponibili dati precisi forniti anche dal contribuente, verrà considerata l'intera metratura indicata a fondiario.

## LA GIUNTA COMUNALE

premessi quanto sopra;

visto il P.R.G. del Comune di Brentonico attualmente in vigore;

visto il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2;

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 di data 20 ottobre 2009, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 di data 28 aprile 2016 ed entrato in vigore il 16 giugno 2016;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 11 di data 14 febbraio 2001 e ss.mm.;

vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 di data 31 marzo 2022 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e del Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 24 di data 7 aprile 2022 con la quale è stato riapprovato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per gli anni 2022-2024, a soli fini contabili;

vista la competenza a deliberare in materia, come stabilito dall'art.53, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, di attribuzione delle funzioni alla Giunta comunale e ritenuto pertanto che il presente provvedimento rientri nell'ordinaria amministrazione che la Giunta comunale è legittimata a compiere secondo il principio di distinzione delle competenze tra gli organi;

rilevata inoltre l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della L.R. n. 2/2018, al fine di poter fornire all' Ufficio Tributi lo strumento operativo per gli accertamenti ed ai contribuenti le necessarie indicazioni per procedere all' autoliquidazione ed ai versamenti nel mese di giugno 2022 nonché per inviare ai contribuenti il modello precompilato con i valori medesimi;

visto che sulla proposta di deliberazione in discussione sono stati espressi i pareri favorevoli senza osservazioni, resi in forma scritta ed inseriti nella presente deliberazione, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. n.2/2018:

- in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Tributi della Comunità della Vallagarina;
- in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio finanziario;

dato atto che la presente deliberazione non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria in quanto dal presente provvedimento non discende alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale;

ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano.

## DELIBERA

1. di integrare, e modificare, in seguito alle novelle introdotte dall'art. 5 della LP. n. 22/2021 e per i motivi meglio espressi in premessa, il documento di data 2 maggio 2017 predisposto dal Servizio

Tributi e Tariffe Sovracomunale approvato con la Delibera di Giunta n. 69 del 5 maggio 2017 (allegato 1);

2. di aggiornare, a decorrere dal periodo d'imposta 2022, i valori stabiliti in precedenza applicando ai fabbricati rientranti nella categoria catastale F2, se ubicati in aree edificabili soggette ad imposta, il valore di euro 10,00 al mq. (allegato 2);
3. di aggiornare il documento approvato con deliberazione di cui al punto 1 così come revisionato dal Servizio Tributi e Tariffe, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di stabilire che i valori determinati con la presente deliberazione rimangono validi fino a successivo eventuale provvedimento di aggiornamento degli stessi;
5. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

\*\*\*

LA GIUNTA COMUNALE ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo dell'articolo 183, comma 4, della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018.

---

Pratica istruita da: Simonetta Dossi

---

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

**Il Sindaco**  
**DANTE DOSSI**

**il Segretario Comunale Reggente**  
**FEDERICA GIORDANI**

---

Alla presente deliberazione sono uniti:

- Parere in ordine alla regolarità tecnica;
- Parere in ordine alla regolarità contabile;
- Certificazione iter pubblicazione ed esecutività.